

COMUNE DI MEDESANO

(Provincia di Parma)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Approvato con delibera di C.C. n. 132 del 30.12.1996)

- Rettifiche evidenziate in grassetto agli Art. 37 e 38, in seguito ad osservazioni del Comitato di Controllo, apportate con delibera di C.C. n. 10 del 04.03.1997

SOMMARIO

omissis

CAPO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art.32 - OGGETTO

Art.33 - IMPIANTI PUBBLICITARI: CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Art.34 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Art.35 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.36 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

Art.37 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.38 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

Art.39 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

omissis

CAPO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art.32 - OGGETTO

Il presente Capo disciplina il piano generale degli impianti del Comune nonchè le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art.33 - IMPIANTI PUBBLICITARI: CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993 n.360 ed in particolare dall'art.23, nonchè le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 360/1993, l'organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 3,50 dal piano stradale.

Art.34 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Comune .

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonchè le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
- c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art.35 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della preposta commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.

Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché eventuali canoni di concessione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art.34.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 15 del presente regolamento, la quale deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Capo II.

L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40X40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario.

Art.36 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente art.35 comma 5 .

Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di

rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavato viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art.37 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - OGGETTO

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs. 507/93 e del Capo III del presente regolamento.

2 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

a) gli impianti, di norma sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70X100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n.495 concernente il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada;

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali cm 70X100, 100X140, 140X200
orizzontali cm 100X70, 140X100, 200X140

- tabelle bifacciali (stendardi), costituite da tabelle supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

tabelle verticali cm 70X100, 100X140, 140X200
tabelle orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

- impianti grandi formati (posters); vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600X300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 6 ; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

- impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale.

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e

dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al **10%** della superficie complessiva di cui all'art. 6;

- **impianti destinati alle affissioni di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali, per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6;**

- impianti destinati alle affissioni sociali e comunque prive di rilevanza economica.

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6;

- impianti destinati alle affissioni commerciali.

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art. 6;

b) in eccedenza alla superficie complessiva di cui all'art. 6 viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 D.Lgs. 507/1993.

4 - IMPIANTI GIÀ INSTALLATI - DISPOSIZIONI IN ADEGUAMENTO

Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con successivo atto deliberativo, la Giunta Municipale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 6 e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente regolamento.

Art.38 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

Il Consiglio Comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre **al Consiglio Comunale** un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.

Il Consiglio Comunale adotta la proposta di adeguamento del piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le eventuali modifiche ritenute necessarie.

Art.39 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93 viene attribuita a soggetti privati, diversi dal concessionario del servizio ed in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 20% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3 del citato D.Lgs n. 507.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto del precedente art. 37, talchè deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 34 e seguenti del presente regolamento.

Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonchè tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.